



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 21 ottobre 2021

INTERNATI NELLE CASE-LAVORO: SI PUO' APPLICARE IL 41 *BIS* MA VA SEMPRE GARANTITA LA POSSIBILITA' DI LAVORARE

Le speciali restrizioni previste dall'articolo 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati, cioè alle persone considerate socialmente pericolose e, in quanto tali, soggette, dopo l'espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro. Tuttavia, proprio in considerazione della specifica natura di quest'ultima misura, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento differenziale previsto dall'articolo 41 *bis* deve adattarsi alla condizione dell'internato e consentirgli di svolgere effettivamente un'attività lavorativa.

È questa l'interpretazione posta a base della [sentenza n. 197](#) depositata oggi (redattore Nicolò Zanon) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate («nei sensi di cui in motivazione») le censure sollevate dalla Corte di cassazione sull'articolo 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario.

Secondo la Cassazione, l'articolo in questione consentirebbe l'applicazione del medesimo, rigido regime differenziale sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l'esecuzione di una misura di sicurezza. La sottoposizione a un identico regime esecutivo comporterebbe però una duplicazione della pena, violando vari principi costituzionali, da quello di ragionevolezza a quello di proporzionalità e colpevolezza, e minando altresì la finalità rieducativa che anche la misura di sicurezza persegue, accanto alla sua funzione di contenimento della pericolosità dell'internato.

La Corte costituzionale ha rigettato tutte le censure, a condizione che all'articolo 41 *bis*, in quanto riferito agli internati, sia data una lettura costituzionalmente conforme.

Si legge nella sentenza che, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dev'essere prescelta un'interpretazione dell'articolo 41 *bis* che consenta l'applicazione agli internati delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce: «trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all'articolo 41 *bis* ordinamento penitenziario devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l'applicazione a costoro della limitazione della permanenza all'aperto disposta dalla lettera f) del comma 2-*quater* del citato articolo 41 *bis*».

In definitiva, secondo l'interpretazione affermata dalla sentenza, gli internati in regime differenziale restano esclusi dall'accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità e ai movimenti *intra moenia*, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare.

Roma, 21 ottobre 2021